



Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici

D.L. 123/2019 / A.C. 2211

Dossier n° 45 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge 31 ottobre 2019

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2211
D.L.	123/2019
Titolo:	Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	10
Date:	
emanazione:	24 ottobre 2019
pubblicazione in G.U.:	24 ottobre 2019
presentazione:	24 ottobre 2019
assegnazione:	24 ottobre 2019
scadenza:	23 dicembre 2019
Commissione competente :	VIII Ambiente
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente

Contenuto

Il decreto-legge in esame, presentato alla Camera dei Deputati, si compone di **10 articoli**.

L'**articolo 1** proroga fino al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* dell'[articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 dicembre 2016, n. 229](#), in scadenza il 31 dicembre 2019.

L'**articolo 2** al **comma 1** modifica l'articolo 6 del decreto-legge n.189 del 2016, al fine di salvaguardare il diritto al contributo in tutti i casi di ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti dal sisma che, in relazione alle differenti epoche, tipologie e tecniche di costruzione, allo stato non consentono di tenere in considerazione l'incidenza dello spessore della muratura, sia perimetrale sia portante; abroga, inoltre, i commi 10-*bis* e 10-*quater*, in seguito alla già intervenuta abrogazione dei commi 10 e 10-*ter*, che vietavano la cessione del bene immobile oggetto di contributo nei due anni successivi al rilascio del contributo medesimo. Conseguentemente, risulta privo di effetto il mantenimento dell'obbligo di trascrizione del decreto previsto dal citato comma 10-*bis*. Come coordinamento è prevista l'abrogazione del comma 10-*quater*, che rinvia ai citati commi 10, 10-*bis* e 10-*ter*. Il **comma 2** modifica l'articolo 14 del medesimo decreto-legge, introducendo la previsione che, tra gli interventi sul patrimonio pubblico disposti dal Commissario straordinario, sia data priorità a quelli concernenti la ricostruzione di edifici scolastici. Tali edifici, se ubicati nei centri storici, sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione *in situ* non sia possibile. In ogni caso, la destinazione urbanistica delle aree a ciò destinate non può essere mutata.

L'**articolo 3** contiene disposizioni finalizzate ad accelerare la realizzazione degli interventi di edilizia privata, con l'eliminazione dell'*iter* istruttorio per la concessione dei contributi affidato agli Uffici speciali per la ricostruzione. L'accelerazione della procedura è conseguente alla certificazione della completezza e della regolarità amministrativa e tecnica, nonché della conformità edilizia e urbanistica, fatta dal tecnico prima dell'inizio delle attività, che viene prodotta a corredo della domanda di contributo. Il **comma 2** introduce specifiche priorità nella concessione del contributo per gli interventi di cui al comma 1. Al **comma 3** si prevede un'attività di controllo correlata all'introduzione della certificazione da parte del tecnico: tale controllo, preventivo rispetto all'adozione del provvedimento di concessione del contributo da parte dell'Ufficio speciale

per la ricostruzione, è effettuato mensilmente almeno sul 20 per cento delle domande presentate. L'effettuazione del controllo sospende i termini per l'adozione del provvedimento di concessione del contributo. Rimangono comunque i controlli successivi stabiliti dal [comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 189 del 2016](#) nella misura del 10 per cento prima dell'inizio dei lavori, del 10 per cento a metà dei lavori e dell'ulteriore 10 per cento alla fine dei lavori, raggiungendosi complessivamente, quindi, un controllo almeno sul 50 per cento delle domande.

L'**articolo 4** introduce procedure semplificate per consentire lo smaltimento delle macerie derivanti dagli eventi sismici che hanno colpito l'Italia centrale dal 24 agosto 2016.

L'**articolo 5** estende al territorio dei comuni del cratere, di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* annessi al [decreto-legge n. 189 del 2016](#), la misura prevista a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud», introdotta dall'[articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 2017, n. 123](#).

L'**articolo 6** estende il contributo per interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su strade e infrastrutture comunali introdotto dall'articolo 34, comma 7-*bis*, del [decreto-legge n. 189 del 2016](#), previsto per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e limitato ai comuni di cui all'allegato 1 annesso al medesimo decreto-legge, anche ai comuni di cui all'allegato 2 annesso al citato decreto-legge. Con tale previsione il Governo dà seguito e attuazione a un ordine del giorno presentato alla Camera dei deputati, che chiedeva di estendere la predetta misura ai comuni di cui al menzionato allegato 2.

L'**articolo 7** amplia la destinazione del fondo di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189/2016 anche alle anticipazioni in favore dei professionisti. Inoltre è previsto che per tali anticipazioni non possa essere richiesta alcuna garanzia, fermo restando l'obbligo di avvio delle eventuali procedure di recupero anche tramite compensazione.

L'**articolo 8** prevede la proroga di alcuni termini, al fine di agevolare la ripresa economica delle attività produttive locali nei territori colpiti dal sisma. Al **comma 2** si riduce l'importo delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi assicurativi da restituire, che è fissato nel limite del 40 per cento degli importi dovuti. Al **comma 3** viene prorogato al 1° gennaio 2021 il termine per la restituzione degli oneri sospesi relativi alle forniture dell'acqua, della luce e del gas, previsto dall'[articolo 48, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016](#).

L'**articolo 9** estende le misure e gli interventi finanziari previsti dall'[articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185](#), alle imprese ubicate nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* annessi al [decreto-legge n. 189 del 2016](#), destinando risorse, nel limite di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 di cui all'[articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#).

L'**articolo 10** dispone l'entrata in vigore del decreto-legge nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Relazioni allegate

Il provvedimento risulta corredato dell'analisi tecnico-normativa ma non dell'analisi di impatto della regolamentazione, nemmeno nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017; la relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell'esclusione dell'AIR ai sensi dell'articolo 7 del medesimo regolamento.

Si ricorda che il [DPCM n. 169 del 2017](#), che reca il nuovo regolamento sull'AIR, sulla verifica di impatto della regolamentazione (VIR) e sulle consultazioni, prevede, all'articolo 7, la possibilità, per l'amministrazione competente, di richiedere al Dipartimento degli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio l'esenzione dall'AIR in presenza delle seguenti condizioni, congiuntamente considerate: costi di adeguamento attesi di scarsa entità per i destinatari; numero esiguo di destinatari dell'intervento; risorse pubbliche impiegate di importo ridotto; limitata incidenza sugli assetti concorrenziali di mercato. In base all'articolo 6, infine l'AIR è sempre esclusa con riguardo a: a) disegni di legge costituzionale; b) norme di attuazione degli statuti delle Regioni a statuto speciale; c) disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato; d) disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali; e) norme di mero recepimento di disposizioni recate da accordi internazionali ratificati; f) leggi di approvazione di bilanci e rendiconti generali; g) testi unici meramente compilativi; h) provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 4-*bis* (regolamenti di organizzazione dei ministeri) e 4-*ter* (regolamenti di riordino delle disposizioni regolamentari vigenti) della legge n. 400 del 1988.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni e limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente

Il decreto-legge, composto da 10 articoli, per un totale di 16 commi, appare riconducibile, sulla base del preambolo, alla finalità di disporre ulteriori interventi di agevolazione per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi sismici;

Per quel che concerne il rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che 4 commi rinviano a provvedimenti successivi: in particolare è prevista l'adozione di delibere del Consiglio dei ministri, aggiornamenti di piani regionali e due decreti del Ministro dell'interno.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

L'articolo 1, comma 1, capoverso 1-*quater*, prevede che "con delibere adottate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede all'assegnazione delle risorse" per le attività conseguenti alla proroga dello stato di emergenza prevista dalla norma; al riguardo si ricorda che il citato articolo 24 prevede due distinte delibere: al comma 1, la delibera dello stato di emergenza; al comma 2, la delibera con la quale si procede al finanziamento delle necessarie iniziative.

Il provvedimento, in continuità con consistenti precedenti, deroga quindi, sia pure in maniera solo implicita, al regime generale previsto dal decreto legislativo n. 1 del 2018, disponendo una proroga *ex lege* dello stato di emergenza.

In proposito, andrebbe poi chiarito se non si intenda fare specifico riferimento alle delibere di cui al comma 2 dell'articolo 24.